I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2668/74 della Commissione, del 21 ottobre 1974 (3), il rilascio dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine è stato sospeso in quanto i prezzi di dette carni sui mercati rappresentativi della Comunità sono nettamente inferiori al prezzo d'intervento ; che la sospensione delle importazioni è stata estesa con regolamento (CEE) n. 610/75 della Commissione, del 7 marzo 1975, relativo a misure di salvaguardia per taluni prodotti del settore delle carni bovine appartenenti alla sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 888/75 (5) ;

considerando che la Commissione sorveglia attentamente la situazione sul mercato delle carni bovine ; che si è così potuto constatare che detto mercato continua, a causa delle importazioni, ad essere minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato ;

considerando che si può tuttavia osservare una certa tendenza alla stabilizzazione del mercato delle carni bovine ; che, di conseguenza, è opportuno ristrutturare il regime di salvaguardia permettendo il ripristino di una certa corrente di scambi, senza peraltro creare squilibri sul mercato comunitario ;

considerando che, benché sia possibile reintrodurre il rilascio di titoli d'importazione, la situazione critica del mercato della Comunità esige una rigorosa sorveglianza dell'evoluzione delle importazioni ;

considerando che è di conseguenza necessario ritoccare le regole normali per il rilascio dei titoli d'importazione e che d'altronde le modalità d'applicazione per il rilascio di tali titoli sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (6), e con regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/75 (8) ;

considerando che l'importazione di determinati prodotti può essere ammessa a condizione che i quantitativi disponibili sul mercato comunitario non siano aumentati ; che possono pertanto essere rilasciati titoli d'importazione per quantitativi equivalenti a quelli preventivamente esportati fuori della Comunità ; che, per incoraggiare le esportazioni, è opportuno considerare per il rilascio di titoli d'importazione soltanto le esportazioni senza restituzione, essendo l'operatore libero di chiedere una restituzione per i prodotti e i quantitativi per i quali non ottenga un titolo d'importazione ; che occorre inoltre compensare l'assenza di restituzione prevedendo la possibilità di applicare soltanto il prelievo all'importazione offerto dall'operatore per le importazioni da realizzare sulla base di un titolo particolare ;

considerando che è opportuno escludere le esportazioni di carni vendute dagli organismi d'intervento effettuate a condizioni particolari in conformità al regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 833/75 (10), e al regolamento (CEE) n. 616/75

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 285 del 22. 10. 1974, pag. 22.
(4) GU n. L 63 dell'8. 3. 1975, pag. 37.
(5) GU n. L 85 del 5. 4. 1975, pag. 27.
(6) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(7) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(8) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.
(9) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.
(10) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 46.

della Commissione, del 10 marzo 1975, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine acquistate in conformità al regolamento (CEE) n. 647/74 dall'organismo d'intervento francese e destinate all'esportazione [1];

considerando che occorre fissare la durata di validità dei titoli d'importazione in modo da tener conto della particolare sensibilità del mercato, pur prestando la dovuta attenzione alla situazione geografica di determinati paesi terzi;

considerando che la situazione attuale del mercato della Comunità consente di sopprimere totalmente le restrizioni all'importazione di alcuni prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune, per i quali esiste un mercato particolare; che altri prodotti della stessa sottovoce tariffaria possono invece beneficiare del regime d'importazione previsto dal presente regolamento soltanto se è ad essi applicabile il regime dei titoli di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 805/68 — eccetto quelli precisati al secondo comma — sono soggetti al regime dei titoli d'importazione previsto dall'articolo 15 dello stesso regolamento.

Non è richiesto alcun titolo d'importazione per i seguenti prodotti della sottovoce tariffaria 16.02 B III b) 1:

a) preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina, presentate in recipienti ermeticamente chiusi e di peso inferiore o uguale a 5 kg netti,

b) carni bovine cotte e congelate, presentate in recipienti ermeticamente chiusi e di peso inferiore o uguale a 7 kg netti.

Ai sensi del presente regolamento, sono da considerarsi cotte e congelate le carni che hanno subito, prima della congelazione, un trattamento termico sufficiente per prevenire lo sviluppo del Clostridium botulinum e che presentano inoltre le caratteristiche seguenti:

— nessuna traccia di liquido color rosso spento deve apparire sulla superficie del taglio quando, dopo scongelamento completo, un pezzo di tali carni è tagliato in sezione trasversale nella parte di massimo spessore;

— pH uguale o superiore a 5,5.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e i titoli d'importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono rilasciati in conformità delle condizioni particolari previste dal presente regolamento.

Tuttavia, per i prodotti della sottovoce tariffaria 01.02 A II, il titolo d'importazione è rilasciato soltanto per gli animali destinati alla macellazione di peso vivo superiore a 300 kg.

Per tali prodotti, la domanda di titolo e il titolo medesimo devono recare, nella casella n. 12, una delle diciture seguenti:

« — valido per animali destinati alla macellazione di peso vivo superiore a 300 kg »

« — valable pour les animaux de boucherie d'un poids vif supérieur à 300 kg »

« — gültig für Schlachtrinder mit einem Lebendgewicht von über 300 kg »

« — geldig voor slachtrunderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg »

« — gyldig for dyr til slagtning med en levende vægt på over 300 kg »

« — valid for animals for slaughter, of a live weight exceeding 300 kg ».

2. Sono da considerarsi animali destinati alla macellazione quelli rispondenti ai criteri specificati nella direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [3], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1974 [4].

Articolo 3

1. La domanda di titolo d'importazione è corredata da una dichiarazione indicante:

a) i quantitativi espressi in chilogrammi di carni bovine in carcasse;

b) il tasso del prelievo per 100 chilogrammi di carni bovine in carcasse — espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale è presentata la domanda — che il richiedente si impegna a pagare all'atto dell'importazione.

2. Sono ricevibili solo le domande relative ad una quantità minima di 10 tonnellate, espresse in carni bovine sotto forma di carcasse, e che sono accompagnate dalla prova che sono state esportate senza restituzione delle merci di cui all'allegato I diverse da quelle vendute in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2320/74 e (CEE) n. 616/75.

---

[1] GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 11.
[2] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[4] GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 36.

La prova dell'esportazione senza restituzione è costituita da un attestato rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni nello Stato membro nel quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione.

Nell'attestato sono indicati in particolare il quantitativo e la natura dei prodotti che hanno lasciato il territorio geografico della Comunità e non hanno beneficiato di una restituzione.

L'esportatore è tenuto a fornire al suddetto organismo la prova dell'uscita dal territorio geografico comunitario secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni all'esportazione, nonché i documenti doganali corrispondenti all'esportazione in causa.

L'attestato sopra menzionato può essere rilasciato soltanto per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La procedura doganale applicabile alle esportazioni di cui sopra è quella che si applica in caso d'esportazione con restituzione.

3. I quantitativi per i quali sono chiesti i titoli d'importazione non possono superare, espressi in kg di carni bovine in carcasse, i quantitativi esportati conformemente al paragrafo 2.

4. I prodotti la cui esportazione deve essere provata all'atto della presentazione delle domande di titoli d'importazione e le equivalenze quantitative tra ciascuno di essi e le carni bovine in carcasse figurano all'allegato I.

I prodotti che possono essere importati e le equivalenze quantitative tra ciascuno di essi e le carni bovine in carcasse figurano all'allegato II.

5. Il tasso del prelievo applicabile all'importazione è quello indicato nella domanda, moltiplicato per il coefficiente fissato all'allegato II, colonna 4, corrispondente al prodotto per il quale è rilasciato il titolo d'importazione.

Articolo 4

1. Le domande di titoli d'importazione devono essere depositate presso gli organismi competenti degli Stati membri nei primi dieci giorni di ogni mese, e per la prima volta nel mese di giugno 1975.

2. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande, il quantitativo globale che forma oggetto delle domande di cui al paragrafo 1 e i tassi del prelievo che i richiedenti si impegnano a pagare in caso di accettazione delle domande.

3. La Commissione determina il tasso minimo del prelievo in unità di conto per 100 chilogrammi di carni bovine in carcasse.

4. I titoli vengono rilasciati per le domande nelle quali è indicato un tasso del prelievo uguale o superiore al tasso minimo determinato dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può decidere :

a) che non sia dato seguito alle domande di titoli,

oppure

b) che i titoli vengano rilasciati soltanto per una percentuale del quantitativo richiesto, percentuale che è unica per tutte le domande presentate.

Articolo 5

1. I titoli d'importazione sono rilasciati per i prodotti specificati nell'allegato II.

I quantitativi di tali prodotti e il tasso del prelievo applicabile a ciascuno di essi sono determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Il titolo reca :

a) nella casella n. 12, la menzione « EXIM » ;

b) nella casella n. 20, una delle diciture seguenti :

« — Tasso del prelievo applicabile (in moneta nazionale) per 100 kg »

« — Taux du prélèvement applicable (en monnaie nationale) par 100 kg »

« — Gültiger Abschöpfungssatz (in Landeswährung) je 100 kg »

« — Toe te passen heffing (in de nationale valuta) per 100 kg »

« — Gyldig afgiftssats (i national valuta) pr. 100 kg »

« — Rate of levy applicable (in national currency) per 100 kg ».

Tuttavia, la casella n. 20 non reca alcuna dicitura quando il titolo riguarda i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Il rilascio dei titoli ha luogo il ventesimo giorno lavorativo successivo al primo giorno del periodo di presentazione delle domande.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

2. La restituzione applicabile ai prodotti la cui esportazione è stata provata all'atto della presentazione della domanda di titolo d'importazione può essere concessa, su domanda dell'interessato e conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 192/

75, nei limiti del quantitativo di prodotti esportati corrispondente a quello di prodotti da importare per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

Articolo 7

I titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi per un periodo di :

a) 90 giorni per le carni congelate originarie e provenienti da paesi terzi non europei,

b) 45 giorni per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) originari e provenienti da paesi terzi non europei,

c) 15 giorni per i prodotti originari e provenienti da paesi terzi europei,

a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1790/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, recante abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento [1], nonché i regolamenti (CEE) n. 2668/74 e (CEE) n. 610/75 sono abrogati, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 819/75 della Commissione, del 25 marzo 1975, relativo al rilascio di titoli d'importazione contro presentazione di contratti d'acquisto stipulati conformemente al regolamento (CEE) n. 1790/74 nel settore delle carni bovine [2].

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 21.
[2] GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 93.

ALLEGATO I

Prodotti da esportare

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Equivalenze quantitative (1) (kg)
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	ex b) non nominati, di peso vivo superiore a 250 chilogrammi	50
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	1. fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello :	
	11. carcasse e mezzene	100
	22. quarti anteriori e busti	100
	33. quarti posteriori e selle	100
	bb) di bovini adulti :	
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	100
	22. quarti anteriori	100
	33. quarti posteriori	100
	2. congelate :	
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati	100
	bb) quarti anteriori	100
	cc) quarti posteriori	100

(1) Quantitativo di carni bovine in carcasse che può essere importato per 100 kg di prodotti esportati.

ALLEGATO II

Prodotti da importare

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo equivalente a 100 kg di carni bovine in carcasse	Coefficiente di conversione del prelievo
1	2	3	4
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	b) non nominati	200	0,53
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. Carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	100	1,00
	22. quarti anteriori e busti	100	0,80
	33. quarti posteriori e selle	100	1,20
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	100	1,00
	22. quarti anteriori	100	0,80
	33. quarti posteriori	100	1,20
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :		
	11. pezzi non disossati	80	1,50
	22. pezzi disossati	60	1,72
	2. congelate :		
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati	100	1,00
	bb) quarti anteriori	100	0,80
	cc) quarti posteriori	100	1,20
	dd) altre :		
	11. pezzi non disossati	80	1,50
	22. pezzi disossati	60	1,72
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	C. altre :		
	I. della specie bovina domestica :		
	a) Carni :		
	1. non disossate	50	1,50
	2. disossate	50	1,72
16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina	50	0,00